

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 17/09/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, quantificati in € 1.426,57, oltre interessi legali dal reclamo al saldo e spese legali, queste ultime quantificate in € 320,00.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 131,94.

L'intermediario ha inoltre allegato che in sede di riscontro al reclamo aveva offerto l'importo di € 595,38, che non era stato accettato dalla parte ricorrente.

Con riferimento alle commissioni di intermediazione, l'intermediario resistente ha rappresentato di aver versato le relative somme al mediatore e di difettare, pertanto, di legittimazione passiva con riguardo alla relativa domanda di rimborso.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso ovvero, in subordine, "di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 595,38, rifiutato dal ricorrente".



In via ulteriormente subordinata, l'intermediario ha chiesto al Collegio di "*decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 131,94*".

Nelle repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*".

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro "*che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*";

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono, pertanto, essere rimborsati dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014), le "*commissioni di attivazione*", che remunerano anche le attività relative alla gestione del finanziamento nei "*casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni*", e le "*commissioni di gestione pratica*" dovute per l'attività di gestione del finanziamento;

in conformità con il costante indirizzo interpretativo di questo Arbitro (v., tra le molte, la decisione del Collegio di Roma, n. 4138/2013), non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal resistente con riferimento alla domanda di rimborso della quota non maturata delle "*commissioni intermediario del credito*";

le "*commissioni intermediario del credito*" hanno natura di oneri *upfront*, poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente



proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

Venendo alla domanda di rimborso dei premi assicurativi non goduti, osserva il Collegio che non risultano versate in atti le condizioni generali di assicurazione ed il certificato di polizza a copertura del rischio vita. Pertanto, in assenza di documentazione atta a provare l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicuratrice della quota non goduta dei premi versati, calcolata sulla base di un criterio determinato *ex ante* dalle parti, deve applicarsi il citato criterio *pro rata temporis* anche per quanto concerne il rimborso della quota di detto premio assicurativo, al netto delle imposte.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso del premio non goduto relativo alla polizza a copertura del rischio impiego, non avendo la parte ricorrente sopportato il relativo costo.

In considerazione di quanto precede e del rimborso di € 131,94 effettuato dall'intermediario in sede di estinzione anticipata, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 35.990,52	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	373,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	30,83%
Data di inizio del prestito	01/11/11	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	10,69%

rate pagate	83	rate residue	37	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				1.047,71	Recurring	30,83%	323,04		323,04
Commissioni di gestione pratica al netto di € 25,00 per spese di gestione documentale(C)				916,68	Recurring	30,83%	282,64	131,94	150,70
Commissioni intermediario del credito (G)				2.238,00	Upfront	10,69%	239,16		239,16
Oneri assicurativi (E)				852,24	Recurring	30,83%	262,77		262,77
Totale				5.054,63					975,68

Tutto ciò premesso e considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013),

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 975,68 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA